



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 2203-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che, in relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa;
- VISTI** gli articoli 821, comma 1, lettera *b*), e 2212-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che prevedono, rispettivamente, il ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;
- VISTO** l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è pari a 4.207 unità;
- VISTO** il quadro II (specchio A) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare, relativo al ruolo forestale, nella parte in cui fissa il volume organico complessivo del ruolo in 380 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
- VISTO** il quadro V della tabella 4, di cui all'articolo 2247-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, relativo al ruolo forestale iniziale, nella parte in cui, per i gradi da capitano a generale di divisione ivi previsti, fissa la consistenza organica complessiva iniziale del ruolo in 369 unità;
- RAVVISATA** l'esigenza di assicurare l'alimentazione del ruolo forestale per l'anno 2021, entro il limite delle relative dotazioni organiche;
- CONSIDERATO** che nell'ambito delle consistenze organiche complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, pari a 4.207 unità, è conteggiato il volume organico del ruolo forestale, di cui al quadro II (specchio A) della tabella 4 allegata al medesimo codice, pari a 380 unità;
- VISTO** l'articolo 2212-*ter* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 del medesimo codice e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei

carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato siano progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 821, comma 1, lettera *c-bis*), ora lettera *b*), del codice e che l'entità del graduale trasferimento di tali dotazioni organiche sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti in data 15/07/2021, fog. n. 2261, il quale, in attuazione dell'articolo 2212-*ter*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, ha devoluto quattordici posizioni organiche del ruolo forestale iniziale nella consistenza organica del ruolo forestale, riducendo la consistenza organica del ruolo forestale iniziale a 323 unità per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 25 gennaio 2021, a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale, è stato disposto l'inquadramento nel ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri di un ufficiale con il grado di colonnello;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° febbraio 2021, a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale, è stato disposto l'inquadramento nel ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri di un ufficiale con il grado di tenente colonnello;

CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo forestale iniziale, nell'anno 2021 cessano dal servizio per limite di età cinque ufficiali con il grado di colonnello e tre ufficiali con il grado di tenente colonnello;

VISTI i decreti del Ministro della difesa 26 ottobre 2017 (pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2019), 7 agosto 2018 (pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 27 del 30 settembre 2018), 26 novembre 2019 (pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 35 del 20 dicembre 2019) e 2 novembre 2020 (pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2020), i quali, in attuazione dell'articolo articolo 2203-*bis* del codice dell'ordinamento militare, hanno fissato, per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, il numero delle immissioni nel ruolo forestale in misura pari a undici unità;

VISTO l'articolo 666, commi 1 e 3-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, per le immissioni in ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico e che, per l'immissione nel ruolo forestale, il numero di posti da mettere annualmente a concorso non può in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo;

VISTO il quadro II (specchio A) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, relativo al ruolo forestale, nelle parti in cui fissa le consistenze organiche dei gradi di tenente e di capitano in misura pari, rispettivamente, a 22 unità e 77 unità e l'alimentazione del ruolo a 11 unità complessive;

DECRETA

Art. 1

Immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2021, il numero delle immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a undici unità.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li - **5 AGO. 2021**

IL MINISTRO
Fucini

M_D GSGDNA REG2021 0060849 07-09-2021

Il Ministro della Difesa

ROMA 2009 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. - 35010XC0098





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UCB MINISTERO DIFESA

Oggetto: Decreto del Ministro della difesa 5.08.2021 recante determinazione del numero delle immissioni nel ruolo forestale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma carabinieri per l'anno 2021.

Si attesta che il provvedimento Numero S N del **05/08/2021** emanato dal Ministero della Difesa - GUDC, protocollato da questo Ufficio in data 06/08/2021 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 43388

ha superato

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, è stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 2 al Numero **8803** in data **10/08/2021**.

Data 10/08/2021

Nadia Palmeri